

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE  
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL  
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DELLE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE BASILICATA**

L'anno 2005, il giorno 20 del mese di giugno, in Potenza, presso gli Uffici di Via Mazzini in Potenza, in sede di negoziazione decentrata regionale,

**TRA**

la Delegazione di parte pubblica costituita con D.D.G. prot. n. 162 del 10 giugno 2003

**ED**

i rappresentanti della delegazione sindacale delle seguenti Organizzazioni:

FLC CGIL; CISL Scuola; UIL Scuola; SNALS CONFSAL.

**VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n .165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.Lgs. 16.4.1994, n .297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

**VISTO** il D.P.R. 11.8.2003, n .319 , con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 24.7.2003, con particolare riferimento al Capo II, che disciplina il nuovo sistema di relazioni sindacali, e segnatamente agli artt . 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

**VISTO** il C.C.N.I. sottoscritto il 13 giugno 2005 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2005/2006;

**VIENE CONCORDATO**

il seguente contratto regionale decentrato concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 –**

**Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.**

1. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.I. sottoscritto in data 13 giugno 2005, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali quadri che saranno oggetto di informazione alle OO.SS. provinciali da parte dei singoli Dirigenti dei C.S.A ., prima di avviare le relative operazioni di nomina.
2. Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2005/2006. E' automaticamente prorogato anche per gli anni scolastici successivi se non viene sostituito da un nuovo contratto.

**TITOLO I**

**PERSONALE DOCENTE**

## **ART. 2 –**

### **Docenti destinatari delle utilizzazioni .**

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2005/2006 sono i docenti indicati nell'art .2 del C.C.N.I. 13 giugno 2005.
2. I provvedimenti di utilizzazione nei confronti dei docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, sono adottati anche sui posti che si rendano disponibili in data successiva alla determinazione delle disponibilità e comunque non oltre il 31 agosto 2005.

## **ART. 3 –**

### **Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.**

1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3.7.2001, n .255, convertito con Legge 20.8.2001, n .333 , e dell'art. 2 della Legge 22.11.2002, n. 268, integrati dalle disposizioni annualmente emanate dal MIUR.
2. Ultime le predette operazioni, i Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2, dal comma 8 dell'art. 5 e, con particolare riferimento alla scuola secondaria di I grado, dall'art 6 del C.C.N.I. 13.06.2005, previa intesa, nel caso di cattedre orario esterne, con il Dirigente scolastico dell'istituto di completamento.
3. I posti e gli spezzoni orario derivanti dalle suddette procedure, unitamente ad altri posti e spezzoni orario eventualmente disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri e semi-esoneri, comandi, part time, ore di avviamento alla pratica sportiva, posti derivanti dall'attivazione di eventuali progetti, etc.), concorrono alla determinazione del quadro iniziale delle disponibilità e dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici entro la data del 10 luglio ai C.S.A ., quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale. I Dirigenti scolastici trasmetteranno altresì immediatamente copia dei suddetti provvedimenti al C.S.A. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza . Si precisa che per posti disponibili per un anno si intendono anche quelli disponibili fino al 30 giugno 2006.
4. I dirigenti dei C.S.A. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite ed eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere tutti i posti e gli spezzoni di ore comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed in deroga autorizzati.
5. Prima di avviare le operazioni previste dal presente contratto, in relazione all'art. 3 del C.C.N.I. del 13.06.05, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche, previa informativa alle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificare la rispondenza dei criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dall'articolo 3 del C.C.N.I. 13.6.2005; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e

comunicato alle stesse OO.SS. entro le 24 ore dall'acquisizione da parte del C. S. A. delle variazioni intervenute. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire modifiche in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.

6. In merito alle modalità di assegnazione del personale nei circoli ed istituti si richiama integralmente e specificamente quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.I. 13.6.2005, con la precisazione che tali attività devono essere concluse entro il 10 luglio 2004 al fine di rilevare correttamente le disponibilità residue esistenti da comunicare al C. S. A.

#### **ART. 4 –**

##### **Presentazione della domanda**

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo debbono essere presentate entro il termine del 2 luglio 2005.

Tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte ai C.S.A. competenti ad adottare il relativo provvedimento, utilizzando i modelli allegati (uno per ciascun provvedimento richiesto) al C.C.N.I. del 25.06.04:

**Modello U1** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia;

**Modello U2** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola primaria;

**Modello U3** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° grado;

**Modello U4** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 2° grado.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

#### **ART. 5 –**

##### **Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.**

1. Potrà essere richiesta assegnazione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del CCNI, anche per ordine di scuola e provincia diversi da quelli di titolarità e servizio.
2. L'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta indipendentemente dall'aver ottenuto o meno il trasferimento a domanda e anche per preferenze diverse da quelle indicate nell'istanza di trasferimento.
3. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi potranno essere prodotte anche successivamente al termine previsto al precedente art.4. Lo scambio di sede fra coniugi è consentito anche per coloro che risultino destinatari di altro provvedimento di utilizzazione nello stesso anno scolastico.
4. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.
5. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all' anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

#### **ART. 6 –**

**Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.**

1. Si rinvia a ll'ordine delle precedenze indicate nell'art .8 del C.C.N.I. del 13.06.2005, che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni.

**TITOLO II**

**PERSONALE EDUCATIVO**

**ART. 7 –**

**Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie**

1. Per il personale educativo si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo II del C.C.N.I. 13.6.2005.

**TITOLO III**

**PERSONALE A.T.A.**

**ART. 8 –**

**Presentazione della domanda**

1. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale A.T.A. entro il termine del 9 luglio 2005.
2. Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

**ART. 9 –**

**Norma di rinvio.**

1. Per il personale ATA si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 13.6.2005.
2. Per lo scambio di sedi tra coniugi si richiama in quanto compatibile il precedente art .5 del presente contratto.

**ART. 10 –**

**Utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.**

1. In relazione all'art. 11bis del CCNI del 13.6.2005, sui posti vacanti e/o disponibili dopo i movimenti e rimasti tali dopo le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e nomine in ruolo, il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi provvederà alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, mediante:
  - I. conferimento di incarichi a tempo determinato sulla base delle “*graduatorie permanenti*” ex art. 55 c.3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 24.7.2003;
  - II. esaurite le graduatorie permanenti, conferimento dell'incarico ad assistente amministrativo della scuola ai sensi dell'art. 47, lettera b del C.C.N.L. sottoscritto il 24.07.2003;
  - III. qualora non sia stato possibile provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e/o disponibili, l'utilizzazione di personale appartenente al profilo assistente amministrativo, titolare a tempo indeterminato presso altra istituzione scolastica.
2. Nel caso in cui si renda necessario procedere all'utilizzazione di personale a tempo indeterminato, il CSA formulerà un elenco di coloro che produrranno apposita istanza.

3. Tale elenco terrà conto dei seguenti elementi:
  - a) titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 24.7.2003;
  - b) numero di anni o frazione di anno di servizio scolastico con la funzione di D.S.G.A.;
  - c) il numero di anni di servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di coordinatore amministrativo e assistente amministrativo;

La domanda va indirizzata al C.S.A. competente per territorio e presentata entro il termine perentorio del 20 agosto 2005.

4. L'incarico di cui sopra non potrà essere conferito al personale che ha rifiutato analogo incarico, conferito dal Dirigente scolastico, nella propria scuola, ex art. 47 del C.C.N.L. 24.7.2003.
5. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico 2003/2004, dovrà precedere le nuove utilizzazioni. Contestualmente il C. S. A. provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di DSGA con personale supplente. All'uopo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D. M. n. 430 del 13/12/2000.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 11 –**

##### **Relazioni sindacali.**

1. Le operazioni di cui al presente C.C.R.I. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 24.7.2003.
2. Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

##### **ART. 12 –**

##### **Norma finale.**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 24.7.2003 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 13.6.2005.
2. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

#### **FIRMATO:**

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS SCUOLA